COOPERATIVA EDILIZIA "TERDOPPIO"

CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO IN GODIMENTO PER LA A RESP. LIM.

LOCAZIONE PERMANENTE

in doppio originale e da valere ad ogni effetto di legge, tra: L'anno 2003 il giorno 1º del mese di settembre con la presente scrittura privata, redatte

la COOPERATIVA EDILIZIA "TERDOPPIO" a r.l. con sede in Novara, Via Wild, 2. costituita in data 15 febbraio 1989, iscritta al Tribunale di Novara Registro Società n. 11650, Codice Fiscale e P. I.V.A. 01288440033 (in seguito denominata Cooperativa), 🛎

nella sua qualità di Socio/a lenominato Socio) della Cooperativa Edilizia "Terdoppio" a r.l. (in seguito

esidente in

(prov.

Codice Fiscale

da una parte

dall'altra parte

SANTHIA', VIA CALVINO, snc comprendente nr. 11 alloggi. Delle unità sopra descritte si allegano planimetric. l'alloggio sito al piano terreno composto di nr. 3 vani e servizi distinto con il nr. 1, cantina 6, posto auto nr. 11, autorimessa "D", facenti parte dell'edificio sociale sito in La Cooperativa assegna in diritto di godimento al Socio, che a tale titolo accetta denominato RESIDENZA "CECILIA",

Regolamento di cui il Socio é a conoscenza e accetta in ogni sua parte. l'ordine risultante dalla graduatoria redatta in conformità ai criteri stabiliti dallo Statuto e dal In proposito il Socio dichiara di aver scelto l'alloggio tra quelli disponibili secondo

come consegnata all'Assegnatario, salvo rivalsa sul deposito cauzionale la restituzione della casa concessa in godimento nello stesso stato ed in buona manutenzione esaminato e di aver preso in consegna. E' in ogni caso riservato alla Cooperativa di pretendere ordine alla scelta dell'alloggio assegnatogli, che egli dichiara di ben conoscere, di avere Il Socio stesso pertanto espressamente dichiara di non avere eccezioni da sollevare in

obblighi per pari durata della Convenzione Comunale di cui infra L'Assegnazione é regolata mediante la reciproca assunzione dei seguenti diritti ed

ogni mese a mezzo bonifico bancario sul Il Socio assegnatario si impegna a versare anticipatamente entro e non oltre il giorno 10

contratto, che é composto dalla somma dei punti 1 - 2 - 3 come segue: corrispettivo della locazione ed uso relativamente all'alloggio assegnatogli col presente il canone di godimento comprensivo delle quote dovute alla Regione Piemonte quak

1) - Canone per la locazione ex art. 9 Legge Regionale 28/76;

2) - Restituzione Fondo Investimenti Piemonte - F.I.P. 1997 L.R. 16/97 del









Riplanamento spese diverse da quelle per la manutenzione straordinaria

del Caseggiato relative alla gestione della Cooperativa, programmate e determinate in sede di previsione, ivi compreso l'ammortamento dei mutui

La somma complessiva di quanto previsto ai punti 1 - 2 e 3 é pari a Euro oltre ad IVA di legge.

condominiali di Euro 25,82 da conguagliarsi al 31/12 di ogni anno, si precisa oltre al socio assegnatario. E' fin d'ora stabilito un acconto mensile per spese per legge, diverse rispetto alle spese di amministrazione, sono calcolate sulla straordinaria quando si rendessero necessarie oltre gli accantonamenti previsti 4) - Le spese condominiali ulteriori, ivi comprese le spese di manutenzione pese condominiali. altresì che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) verrà compresa nelle ase delle tabelle millesimali e del numero dei componenti occupanti l'alloggio

di Euro 423,65 oltre ad Iva di Legge. permanente, dei deliberati C.I.P.E., danno un totale complessivo escluse dei deliberati regionali in materia di assegnazione di contributi per la locazione spese condominiali e tutte quelle altre spese indicate al punto 4 di cui sopra, dei costi di gestione della Cooperativa, della L.R. 28/76, della L.R. 16/97, Notalo Luigi Vercellotti rep. 54158, ai sensi della Legge 865/71 art. 35 Il totale del canone di godimento in applicazione ed in conformità alla convenzione sottoscritta con il Comune di Santhià in data 29/03/2000 a Rogito tenuto conto del piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo,

proprio caseggiato e fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. sono divise tra i soci assegnatari sulla base delle ripartizioni determinate pro-quota per il Nessun Socio assegnatario può sottrarsi al pagamento delle spese condominiali. Esse

Piernonte ai sensi della Legge Regionale n. 28/76 e successive modifiche ed integrazioni. Santhià e successivamente ogni biennio, nella misura che verrà stabilita dalla Regione la locazione a partire dal sesto anno successivo alla stipula della convenzione con il Comune di Il Socio assegnatario si impegna inoltre a versare la quota di rivalutazione del canone per

dell'assegnazione e lo scioglimento del rapporto sociale, oltre la messa in mora del Socio delle spese condominiali, nonché del ripianamento dei costi pena la revoca immediata Il Socio pertanto è tenuto al rispetto delle scadenze di pagamento dei canoni di godimento

superiore, rilevato nel quart'ultimo giorno lavorativo precedente l'inizio di ogni semestre sui circuito DOW - JONES - Telerate, attualmente alla pagina 248, per data + valuta e pubblicato di semestre maggiorando di 6 punti il tasso EURIBOR a sei mesi, arrotondato allo 0,0 lle applicazioni effettuate dagli Enti finanziatori. orma da "Il Sole - 24 Ore".Le morosità saranno comunque calcolate in misura non inferiore Al socio moroso, per gli importi dovuti, sarà applicato un tasso stabilito semestre per











Il socio assegnatario si obbliga:

dal Socio e si intende validamente avvenuta qualora le unità immobiliari siano di fatto agibili Cooperativa ad occupare i locali in oggetto in modo difforme da quanto previsto dalla Legge; anche se ancora da ultimare le opere esterne o manchi il certificato di abitabilità o autorizzazione di altra autorità. La suddetta consegna non costituirà autorizzazione da parte della a corrispondere il canone di godimento non appena la Cooperativa consegnerà La consegna dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalla Cooperativa e

con raccomandata AR al Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le variazioni che avvengono nello stato di famiglia, con divieto espresso di cedere in tutto od in parte il avente i requisiti come per legge a pena di decadenza da ogni suo diritto; godimento dell'alloggio stesso, in quest'ultimo caso fatto salvo il subentro di un nuovo socio ad occupare in modo stabile l'alloggio assegnatogli, a comunicare tempestivamente

obbligo senza che, comunque, il Socio possa richiedere alla Cooperativa stessa alcuna somma a provvedere a sua cura e spese agli allacciamenti Enel, Gas e Telecom ripristinare la situazione preesistente, salva la facoltà della cooperativa di esonerario da tale scritta della Cooperativa, in mancanza della quale il Socio sarà tenuto a propria cura e spese, s dell'edificio c, per le parti interne dell'alloggio, a richiedere preventivamente l'autorizzazione verranno rimborsate; a non apportare, in nessun caso, la minima modifica alle parti esterne alloggio personalmente e con il proprio nucleo famigliare; a conservare l'alloggio in perfetto manutenzione e funzionalità, accollandosene le relative spese che in nessun caso gi ad adibire l'alloggio al solo uso di abitazione senza eccezione alcuna;

e regionali vigenti in materia Il Socio é quindi obbligato al rispetto delle indicazioni derivanti dai disciplinari nazionali

restituite, dedotti i costi di gestione e di assegnazionee senza interesse alcuno, investiti, il tutto da intendersi a titolo di cauzione non fruttifera di interessi copertura degli oneri di finanziamento inerenti l'intervento costruttivo ed in esso debitamente sottoscrizione del presente contratto nelle casse sociali la somma di Euro 7.643,15 per la Si dà atto che in caso di recesso del Socio Assegnatario le somme versate saranno A garanzia degli impegni assunti si dà atto che il Socio ha versato prima delle 8010

Cooperativa il consumo della caldaia per il periodo in cui l'ha utilizzata a partire dalla data di momento in cui il Socio assegnatario lasci l'alloggio per qualsiasi motivo dovrà pagare alla assegnatario che provvederà inoltre alla sua sostituzione quando si renderà necessario. Nei successivamente al subentro di un nuovo Socio. sostituzione dovrà essere comprovata da idoneo documento assegnazione, tenendo tuttavia conto dell'eventuale sostituzione da lui effettuata. La data di La caldaia installata per il riscaldamento autonomo dell'alloggio é affidata al Socio

momento del rilascio dell'alloggio e sulla base della durata dell'ammortamento normalmente pplicato nei condomini Il calcolo del costo del consumo verrà effettuato sulla base del costo della caldaia al

ersone con lui conviventi o da lui chiamate per qualsiasi incombenza. Verificandosi danni allo Socio è tenuto a risarcire qualunque danno arrecato allo stabile per colpa sua, di











stabile, alle sue parti di uso comune, agli impianti, alle tubazioni, ed agli scarichi di uso comune, provocati da incuria, vandalismo o furto, senza che sia possibile identificare l'autore, il Socio riconosce l'esigenza di risarcimento della spesa pro-quota da parte di tutti gli assegnatari ai quali possa essere attribuito un interesse al ripristino delle parti asportate, darmeggiate o ingombrate.

Al Socio Assegnatario deceduto si sostituisce, vita natural durante, o per il periodo

quali si intenderanno acquisite. Il Socio Assegnatario si impegna a comunicare il proprio recesso almeno sei mesi prima della riconsegna dell'alloggio. dell'alloggio e degli impianti; la Cooperativa non rimborserà le migliorie effettuate dal Socio, le un nuovo socio, la Cooperativa dovrà definire con lo stesso la consistenza e il buon uso possesso dei requisiti per divenire Socio Assegnatario. Qualora il Socio recedente non presenti nell'assegnazione anche nei confronti di soci in lista d'attesa, purché in possesso dei prescritti nuovo Socio dovrà essere presentato alla Cooperativa e potrà godere del diritto di prelazione compreso il rimborso delle spese per migliorie interne, varie ed eventuali da esso anticipate. Il diritto di trovare un suo sostituto definendo con questi convivenza more - uxorio. In caso di recesso del Socio per qualsivoglia motivo lo stesso ha il dal presente contratto per l'Assegnatario. Le suddette posizioni sono equiparate nel caso di previsto, il coniuge convivente, o qualsivoglia avente causa come per diritto di successione, requisiti regionali. La Cooperativa verificherà le condizioni soggettive del subentrante ed il ciascumo di questi soggetti entrerà in tale diritto qualora si sarà assunto tutti gli oneri derivanti Al Socio Assegnatario deceduto si sostituisce, vita natural durante, o per il periodo ogni modalità di sub-ingresso,

La Cooperativa sarà altresì tenuta all'osservanza delle disposizioni dettate dai Giudici in occasione di sentenze relative alle separazioni personali tra coniugi ed alla cessazione degli effetti civili dei matrimoni. E' comunque fatto obbligo di pagamento dei canoni e di ogni onere, nessuno escluso, previsti nella presente scrittura, al soggetto che dell'alloggio ne fa utilizzo.

Il diritto di godimento dell'alloggio assegnato al Socio poi deceduto, esercitabile da parte del coniuge superstite e/o aventi causa, é in ogni caso subordinato al rispetto degli obblighi economici che il Socio deceduto aveva contratto con la Cooperativa assegnante (rapporto di "prestito speciale" o "fondo di mutualità", pagamento del canone annuo, e pagamento della quota annua di associazione, ove previsti).

Costituisce in ogni caso causa di decadenza qualunque tentativo operato dall'assegnatario al fine di far ottenere l'uso dell'alloggio a qualsiasi altro soggetto in sua vece non a norma dello Statuto e del Regolamento.

Nessun accordo di scambio di alloggio fra due o più soci assegnatari potrà essere realizzato senza la previa autorizzazione della Cooperativa assegnante; in mancanza di tale autorizzazione i soci che abbiano effettuato lo scambio si intenderanno, per ciò stesso, decaduti dall'assegnazione.

La morosità nei pagamenti mensili comporta l'esclusione del Socio dal diritto di godimento dell'alloggio assegnato. I pagamenti effettuati oltre il termine saranno soggetti a penalità oltre l'applicazione del tasso di mora quantificabili in Euro 5,17 per ogni settimana di tardato pagamento. Le somme non pagate dal Socio escluso saranno defalcate dalle somme











AS GIUI da questi versate a titolo di garanzia, di "prestito speciale" e di "fondo di mutualità"; per l'eventuale eccedenza a suo debito, la Cooperativa provvederà tempestivamente al recupero.

Ogni arretrato relativo al'Unità Immobiliare concessa in caso di subingresso di nuovo socio presentato dal recedente sarà a carico del nuovo assegnatario. L'Assegnatario prende atto che saranno a suo carico pro - quota gli oneri relativi ai soci morosi del fabbricato di cui l'alloggio assegnato fa parte.

Per il corretto uso degli alloggi assegnati e delle parti comuni dell'edificio, la Cooperativa obbliga ciascun Socio assegnatario all'osservanza di quanto segue:

é vietata l'occupazione, anche temporanea, di qualsiasi spazio comune, come porticati, androni, rampe, lastrici solari, lavatoi, ecc. ed in particolare di qualsiasi altro spazio comune con costruzioni anche provvisorie o con oggetti di qualsiasi specie, anche se mobili che possano in qualche modo limitare il pieno esercizio dei diritti degli altri abitanti;
 é vietato apporre inferriate alle porte o alle finestre, apporre griglie o schermature varie anche se in legno, installare sui balconi antenne televisive o altro; potrà solamente essere consentito

l'uso di tende da sole tutte dello stesso tipo e colore e sempre nel rispetto del decoro architettorico; a questo scopo il Comitato di Gestione Diretta, dovrà indicare tipo e colore; da ripetere per tutto il complesso; ciascun Socio assegnatario é tenuto a consentire, dietro richiesta della Cooperativa che nei locali assegnatigli si proceda a tutte le ispezioni per la verifica di eventuali lavori da eseguirai o che siano in corso di esecuzione sulle parti comuni dell'edificio e nell'interesse della Cooperativa di un singolo abitante, salvo il diritto alla rivalsa dei danni; il rifiuto da parte dell'assegnatario di consentire l'ingresso ai locali assegnatigli, ai fini di cui sopra, lo renderà passibile di una pena proporzionale al valore delle opere da eseguirai;

é vietato apportare modifiche interne agli alloggi per le quali é d'obbligo l'autorizzazione comunale senza la preventiva autorizzazione della Cooperativa; ogni spesa ed onere relativi restano a carico del Socio ivi compreso l'espletamento presso gli organi competenti;
 é vietato agli assegnatari di locali al piano terra di eseguire qualsiasi tipo di scavo sia su

pavimento che su muri perimetrali di contenimento, sia anche, su spazi o locali comuni, anche

se tali scavi non arrechino danni ad alcuno;

- é vietato depositare nelle cantine qualunque tipo di materiale che sia infiammabile o pericoloso o che provochi cattivi odori; gli assegnatari di cantine o autorimesse, in cui siano ubicati tubi discendenti di qualsiasi natura o pozzetti di scarico, hanno l'obbligo, dietro richiesta della Cooperativa, inoltrata con opportuno preavviso, di rendere liberi tali locali qualora si ravvisasse la necessità di procedere a lavori di riparazione o a semplici ispezioni;

é consentito l'uso di targhe con le indicazioni del nome sulle porte di ciascun appartamento;

e vietato tenere in casa animali di qualsiasi natura con la sola eccezione di cani, gatti, pesci ed uccelli da gabbia, purché questi non arrechino disturbo a terzi; per qualsiasi altro animale, purché non pericoloso, che si voglia tenere in casa, dovrà essere richiesto regolare permesso al Comitato di Gestione Diretta. I cani, al di fuori delle abitazioni, dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e non dovranno sostare negli spazi comuni, inoltre i proprietari di cani dovranno provvedere a che questi non insudicino scale, androni, o altri spazi comuni.











per la gestione degli immobili sociali già adottato nei Caseggiati e dalle norme vigenti in materia Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Per quanto attiene i divieti se non in contraddizione con quanto previsto dal Regolamento

di conduzione di immobili saranno fatto salve autorizzazioni derivanti da delibere assembleari di avverranno con la consegna dell'avviso a mezzo cassetta portalettere da parte dei responsabili di quadri generali collocati all'interno di ciascun androne, in caso diverso le comunicazioni seggiato approvate nella misura del 75% dei soci assegnatari, in seguito ratificate dal Per tutti gli avvisi riguardanti la gestione del complesso immobiliare sono a disposizione

eventuali deroghe devono essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa nodo contravvenire la scrittura di assegnazione in godimento. egolamenti particolari di conduzione o gestione dei singoli fabbricati non potranno in nessun contratte in forma scritta dalle parti in nessun caso varrà la prova testimoniale, per tanto Ogni pattuizione contraria alle clausole contenute nel presente contratto non hanno effetto,

Codice Civile ed alle norme o usi in materia di Edilizia residenziale pubblica e agevolata e di della Cooperativa per la conduzione degli immobili sociali, allo Statuto della Cooperativa, al non espressamente previsto nella presente scrittura viene rimandato al Regolamento interno privata di assegnazione di alloggio in godimento.Ne consegue direttamente che tutto quanto conduzione di immobili. disposizioni emanate che siano contrarie ai contenuti ed alla ratio normante la presente scrittura Regolamento di gestione per la conduzione degli immobili sociali, non hanno effetto le Le clausole previste nel presente contratto hanno valore perentorio e prioritario rispetto a

competente sia il Foro di Novara anche in deroga alle norme sulla competenza per territorio di controversia dipendente od inexente al presente contratto le parti convengono che unico Foro domicilio: la Cooperativa nella propria sede, il Socio nell'alloggio assegnato.Per ogni Agli effetti della esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente

Si richiedono inoltre le agevolazioni increnti le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa. ed integrazioni, l'imposta di registro avviene a tassa fissa, essendo il canone soggetto ad IVA. T.U. 28/04/1938, n. 1165 sull'edilizia economica e popolare e sue successive modificazioni assegnatario. Trattandosi di atto di assegnazione di alloggio "a proprietà indivisa" a norma del Le spese di registrazione in caso d'uso del presente contratto sono a carico del Socio

Per la Cooperativa Edilizia "Terdoppio" a resp. lim.



copfermato e sottoscritto.



DIZIARIE















































































